



TRIBUNALE DI SALERNO

III Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Giuseppina Valiante,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.10.2025;

letti gli atti ed esaminati i documenti della presente procedura esecutiva;

rilevato che dalla documentazione in atti non risulta sufficientemente provata la mancata cessione da parte della BNL del credito oggetto di causa in favore della Knicks SPV S.r.l. e, pertanto, in assenza di supporto documentale in tal senso, deve desumersi che la cessione sia avvenuta;

considerato, tuttavia, che l'evento successorio si è verificato dopo l'inizio dell'esecuzione, come emerge dalla pubblicazione sulla G.U. in atti, e che, in tal caso, dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nel ritenere che il fenomeno debba essere regolato in via analogica dall'art. 111 c.p.c., o quantomeno dai principi che se ne desumono: *"in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva, salvo che il cessionario si opponga"* (così Cass. 15622 del 22 giugno 2017 – cfr., da ultimo, Cass. Ord. 2724/2025);

ritenuto, pertanto, che l'applicazione dell'art. 111 c.p.c. determina l'insorgere in capo al successore della possibilità di scegliere di non partecipare al processo esecutivo, che in tal caso ben potrà essere proseguito, con pienezza di poteri, dal cedente;

tenuto conto, inoltre, che nelle ipotesi di cessione in blocco, come nel caso di specie, indipendentemente dall'individuazione del singolo credito e dal fatto che esso sia o meno già oggetto di azione esecutiva, accade spesso che la cessione, che ha ad oggetto normalmente crediti a sofferenza, riguardi posizioni debitorie per le quali il cedente aveva già incardinato la procedura, con la conseguenza che – per i

motivi sopra indicati – se il cessionario non interviene, la stessa prosegue tra le parti originarie;

ritenuto, pertanto, che in ogni caso e, dunque, anche in caso di accertamento giudiziale dell'avvenuta cessione del credito oggetto della presente procedura, il precedente BNL sarebbe legittimato a proseguire l'espropriazione nei confronti dell'esecutato per le ragioni suesposte,

P.Q.M.

dispone la ripresa delle operazioni di vendita e manda al professionista delegato per la prosecuzione.

Si comunichi.

Salerno, 22.11.2025

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Giuseppina Valiante